

Direzione centrale, Catasto e Cartografia  
Area Servizi catastali

Roma, 30 settembre 2011

Prot. n. *54812*

Allegati n. 1

Rif. nota del 27 settembre 2011

Prot. n° 201//11/ap

Alla Confederazione italiana agricoltori

Via Mariano Fortuny, 20

00196 ROMA

**Oggetto:** Riconoscimento della ruralità dei fabbricati (art. 7, c. 2-*bis* e ss., D.L. 13 maggio 2011, n. 70) – Provvedimenti attuativi – Richiesta di chiarimenti.

Codesta Confederazione, con la nota che si riscontra, evidenzia come la pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011 si pone a ridosso del 30 settembre, quale termine ultimo fissato dallo stesso legislatore per la presentazione delle domande di variazione al fine del riconoscimento della ruralità. Nel testo, inoltre, si rappresenta che "numerosi permangono i dubbi sul contenuto della domanda di regolarizzazione e sui relativi modelli di autocertificazione".

Con riferimento alla data di scadenza, alla scrivente corre l'obbligo di rappresentare che la stessa è stata fissata dal legislatore, come peraltro quelle del 20 novembre 2011 e del 20 novembre 2012, con le quali vengono stabiliti i termini ultimi per gli adempimenti demandati all'Agenzia del Territorio. Al fine di venire incontro alle aspettative degli utenti e delle Associazioni di categoria, la scrivente, con il comunicato del 21 settembre 2011, ha considerato tempestiva la compilazione della domanda prodotta con la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell'Agenzia, purché redatta entro la richiamata data del 30 settembre 2011 e inoltrata all'Ufficio provinciale competente entro i 15 giorni successivi, unitamente a tutta la documentazione prevista.

In merito ai dubbi concernenti la compilazione della domanda e dei modelli di autocertificazione, si osserva come gli stessi, pur se riferiti alle due tipologie di fabbricati rurali, abitativi e strumentali, richiamati all'art. 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, fanno riferimento ai molteplici utilizzi dettati dai menzionati commi. Ne consegue la necessità della presenza, nei modelli allegati al citato

decreto, delle diverse opzioni riferite ai requisiti previsti dalla legge. È il caso, ad esempio, della richiesta menzione del reddito derivante da trattamenti pensionistici, quando l'abitazione dichiarata è occupata da soggetti dipendenti che svolgono l'attività agricola, e come tale strumentale all'azienda, secondo la previsione normativa.

In merito all'iscrizione al registro delle imprese, si conferma che la stessa è necessaria per la destinazione abitativa, mentre è da ritenersi solo integrativa per la destinazione strumentale.

Da quanto rappresentato, risulta evidente come la mancanza di uno dei requisiti oggetto di dichiarazione, in capo al soggetto dichiarante, non precluda la verifica positiva della dichiarazione di ruralità relativamente agli immobili indicati nella domanda.

Si segnala, inoltre, che la scrivente, con nota prot. n. 54075 del 27 settembre 2011, che si allega alla presente, ha sensibilizzato le strutture territoriali a fornire ogni possibile supporto all'utenza nella fase di presentazione delle domande.

Con l'occasione si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Franco Maggio)

